



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 82/2013

Dott. Donato Pianta

Presidente

Dott. Antonietta Miglio

Consigliere

Dott. Maria Tulumello

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 82/2013 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2013 n. 636 Cron. Ufficio Notifiche di Brescia , e **posta in decisione all'udienza collegiale del 22/06/2016**

d a

OGGETTO:

RAFFAELANGELA MOLINARI e STEFANO GALLI rappresentato e difeso dall'avv. ARCAINI GLAUCO; elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINI, 26 BRESCIA presso il difensore avv. ARCAINI GLAUCO, come da procura a margine atto di citazione in appello

Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

ATTORI

c o n t r o



IMPRESA EDILE BAITELLI DI BAITELLI F.& C S.N.C., rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLERI MARCO e dall'avv. CONTI GABRIELLA (CNTGRL62E59C759Y) VIA PARTIGIANI 5 BERGAMO; , elettivamente domiciliato in VIA GALIGNANI, 25 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO presso il difensore avv. CAVALLERI MARCO, come da procura a margine comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Degli attori

In principalità: dichiarare la nullità del lodo arbitrale del 12/7/12 per cui è causa ai sensi dell'articolo 829 n.1 cpc stante la nullità o comunque inefficacia della clausola compromissoria con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto condannare la convenuta a restituire agli attori quanto avesse nelle more percepito in esecuzione del lodo, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché condannare la convenuta a restituire agli attori la somma di € 18.624,32, corrisposta al Collegio Arbitrale, la somma di € 1560 corrisposta al CTU, il cui compenso dovrà essere interamente posto a carico della convenuta, e l'importo che verrà liquidato dalla Corte stessa quale compenso professionale dell'avv. Arcaini per la fase arbitrale, il tutto oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

Con vittoria di anticipazioni, compenso professionale, 15% rimb forf, Iva e Cpa del presente giudizio.



In via gradata: dichiarare la nullità del loro arbitrale del 12/7/12 per cui è causa ai sensi dell'articolo 829 n. 11 cpc e per l'effetto decidere nel merito la controversia accogliendo le seguenti domande:

a) accertata l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla Snc Baitelli relativa alla domanda di pagamento delle opere extra contratto stante la mancanza di autorizzazione scritta per l'esecuzione delle stesse come previsto dall'articolo 2 del contratto 4/10/07 e dall'articolo 1659 CC, respingere di conseguenza ogni pretese dell'Impresa Baitelli sul punto;

b) respingere comunque la domanda di pagamento delle opere extra contratto formulata dalla snc Baitelli dichiarando che tutte le opere eseguite rientrano nelle previsioni contrattuali e che le prestazioni svolte dalla Snc Baitelli sono già state interamente pagate in corso d'opera dai committenti mediante versamento della complessiva somma di € 151.850,45 o di altra che risulterà all'esito del giudizio, respingendo qualunque altra domanda di controparte perchè infondata in fatto e in diritto.

c) condannare la Snc Baitelli a risarcire agli attori il danno loro derivato per i vizi dell'opera pari alla spesa necessaria per la loro eliminazione quantificata in sede di ATP in € 4900, oltre alla somma necessaria per le opere necessarie a rendere funzionante il camino che ivi si indica in € 900, salva ogni diversa quantificazione, nonché a rimborsare agli attori il compenso versato al CTU in sede di ATP pari ad € 3.776,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria



sulle somme dovute a titolo risarcitorio dal dovuto al saldo, voglia altresì condannare la Snc Baitelli a restituire agli attori il controvalore delle opere non eseguite pur essendo state pattuite in contratto, o eseguite per quantità minori, pari ad € 72.121,52 o altro importo che risulterà dovuto, oltre interessi legali dal pagamento al saldo

d)condannare l'Impresa Baitelli Snc a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno per il declassamento energetico dell'immobile a causa del mancato rispetto delle relazioni tecniche in atti la somma di € 23.485,00 o altra diversa che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.

e) condannare la convenuta a restituire agli attori quanto avessero nelle more percepito in esecuzione del lodo, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché condannare la convenuta a restituire agli attori la somma di € 18.624,32 corrisposta al Collegio Arbitrale, la somma di € 1560,00 corrisposta al CTU, il cui compenso dovrà essere interamente posto a carico della convenuta, e l'importo che verrà liquidato dalla Corte stessa quale compenso professionale dell'avv. Arcaini per la fase arbitrale, il tutto oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

Disporre, eventualmente, la compensazione totale o parziale tra tutte le predette somme e quanto risultasse di spettanza della snc Baitelli per i titoli dedotti.



Con vittoria di anticipazioni, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa del presente giudizio.

In via istruttoria: si insiste nelle prove tutte dedotte nella memoria ex art 183 VI c n.2 datata 18/7/13 che si intende qui integralmente trascritta sia per quanto attiene alla richiesta CTU che alle prove orali richieste, con i testi ivi indicati, nonché nelle opposizioni ai capitoli avversari e di cui alla memoria ex art 183 VI n.3 datata 30/7/13 laddove i capitoli di controparte riguardano circostanze che dovevano essere dedotte a prova diretta e non certo a prova contraria e per tutte le considerazioni espresse nella memoria precitata n 3

Della convenuta

Voglia l'Ecc.ma Corte ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa e reietta così giudicare:

In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione formulata da controparte in quanto nel caso di specie non possono configurarsi i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora nonché insussistente a carico degli odierni appellanti risulta essere l'esistenza di un danno grave ed irreparabile per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare l'esecutività del lodo.

In via principale confermare in ogni sua parte il loro e per l'effetto rigettare in toto perché infondata l'impugnazione de qua con le relative domande.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2013 Raffaelangela Molinari e Stefano Galli convenivano in giudizio l'impresa edile Baitelli di Baitelli F&C snc esponendo di avere stipulato con la convenuta un contratto di appalto che prevedeva la devoluzione di qualsiasi contestazione che dovesse sorgere fra le parti ad un collegio arbitrale che avrebbe deciso con giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità quale amichevole compositore ; che avevano quindi ricevuto la notifica di un atto di nomina di arbitro in quanto la impresa appaltatrice rivendicava il saldo dei lavori; che a loro volta avevano nominato il proprio arbitro e successivamente era stato designato dai due arbitri il terzo componente; che in data 12 luglio 2012 era stato deliberato il lodo che li aveva condannati in solido a corrispondere alla impresa Baitelli snc la somma di € 33.696,44 oltre interessi legali dalla notifica della domanda al saldo con rigetto di ogni diversa domanda; che in data 26 novembre 2012 era stato loro notificato il provvedimento di esecutorietà del lodo emesso dal Tribunale di Brescia.

Deducevano la nullità del lodo per nullità o inefficacia della clausola compromissoria per mancanza di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art 1341- 1342 c.c. trattandosi di clausola per arbitrato rituale, certamente vessatoria , inserita in un contratto redatto su modulo o formulario; nonché la presenza di disposizioni contraddittorie ai sensi dell'art 829 n11.



Chiedevano quindi, che previa sospensione della efficacia, si dichiarasse la nullità del lodo ai sensi dell'art 829 n1 c.p.c. e per l'effetto si condannasse la convenuta a restituire agli attori quanto avesse ricevuto in esecuzione del lodo, oltre interessi legali dal pagamento al saldo nonché l'importo di € 18.624,32 corrisposto al Collegio arbitrale e la somma di €1560,00, corrisposta al CTU , il cui compenso doveva essere posto interamente a carico della convenuta oltre all'importo che sarebbe stato liquidato dalla Corte come compenso professionale dell'avvocato Arcaini per la fase arbitrale , ed interessi legali dal pagamento al saldo; ovvero in via subordinata che si dichiarasse la nullità ai sensi dell'art 829 n 11 c.p.c. e per l'effetto, decidendo nel merito , accertata la inammissibilità della richiesta avanzata dalla Baitelli snc relativa alla domanda di pagamento delle opere extracontratto stante la mancanza di autorizzazione scritta, si respingesse ogni domanda dalla controparte; si respingesse comunque la domanda di pagamento delle opere extracontratto dichiarando che tutte le opere eseguite rientravano nelle previsioni contrattuali e che le prestazioni svolte erano state già interamente pagate mediante il versamento di € 151.850,45 o di altra che risultasse all'esito del giudizio; si condannasse la Baitelli snc a risarcire agli attori il danno loro derivato per i vizi dell'opere pari alla spesa necessaria per la eliminazione e quantificata in sede di ATP in € 4900,00 oltre alla somma necessaria per rendere funzionante il camino , determinata in € 900,00, salva



diversa quantificazione, nonché a rimborsare il compenso versato al CTU in sede di ATP, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute titolo risarcitorio ed a restituire agli attori il controvalore delle opere non eseguite per l'importo di € 72.121,52 ; infine si condannasse la convenuta a restituire agli attori quanto avesse ricevuto in esecuzione del lodo, oltre interessi legali dal pagamento al saldo nonché l'importo di € 18.624,32 corrisposta al Collegio arbitrale e la somma di €1560,00 corrisposta al CTU, il cui compenso doveva essere posto interamente a carico della convenuta, oltre all'importo che sarebbe stato liquidato dalla Corte come compenso professionale dell'avvocato Arcaini per la fase arbitrale, ed interessi legali dal pagamento al saldo.

Si costituiva l'impresa Edile Baitelli di Baitelli F. & C snc chiedendo il rigetto della istanza di sospensione ; nel merito il rigetto della impugnazione con le relative domande e la conferma del lodo; in via subordinata nella ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie proposte dalla controparte , chiedeva la ammissione di quelle formulate in sede arbitrale.

Con provvedimento in data 10 aprile 2013 la Corte dichiarava inammissibile e comunque respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del lodo impugnato

Senza espletamento di istruttoria alcuna, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione



alla udienza del 22 giugno 2016 previa concessione dei termini di giorni quaranta per il deposito di memoria conclusionale e venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo gli attori deducono la nullità o la inefficacia della clausola compromissoria in quanto mancava la specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di clausola che prevede un arbitrato rituale, inserita in un contratto redatto su modulo o formulario. Censurano come errata la decisione secondo cui l'eccezione non poteva essere sollevata dai committenti che avevano predisposto il contratto, essendo il formulario stato reperito su internet dal loro tecnico, ma avrebbe potuto essere formulata solamente dalla controparte. Deducono che il contratto era stato in realtà predisposto da un terzo, il geom Bertoli, il quale, nonostante fosse il DL designato dai committenti, non poteva considerarsi loro alter ego né loro rappresentante; ed il quale aveva tratto il modulo contrattuale da un formulario reperibile in internet sottoponendolo alla firma degli attori con scarsa attenzione.

La doglianza non è fondata.

Secondo la stessa prospettazione degli attori il contratto era stato predisposto dal tecnico di loro fiducia che aveva inoltre svolto il ruolo di direttore dei lavori. E tale circostanza è stata ribadita dalla controparte che ha fatto presente di aver rinunciato ad utilizzare i consueti moduli assecondando la



richiesta dei committenti di conferire incarico al geom Bertoli di predisporre una specifica regolamentazione contrattuale , aggiungendo che il contratto inoltre era stato oggetto di specifica trattativa.

Indiretta ma chiara conferma di tale ricostruzione si rinviene anche nella missiva, datata 20 aprile 2009, con cui il geom Bertoli dava atto di essere il tecnico nominato dai committenti Molinari e Galli, e che il contratto di appalto era stato sottoscritto nel suo studio e consegnato in copia ad entrambe le parti contraenti.

Così chiarite in fatto le modalità con cui il contratto era stato predisposto, deve escludersi che gli attori possano invocare il disposto degli artt 1341 e 1342 c.c. e dedurre la inefficacia per mancata specifica sottoscrizione della clausola contrattuale.

Come chiarito dalla Suprema Corte, “L'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)”; ed ha parimenti sottolineato che “non possono considerarsi



condizioni generali di contratto, le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. (Cass 12153/ 2006).

Pertanto la mera predisposizione da parte del tecnico di fiducia degli attori del contratto mediante il ricorso ad un modulo standard non permette di ravvisare che ricorra l'ipotesi di cui all'art 1342 c.c., dal momento che tale utilizzo era stato finalizzato alla predisposizione dello specifico regolamento contrattuale ed non di una pluralità.

Inoltre la inefficacia non potrebbe certamente essere invocata dalla parte contrattuale nel cui interesse il contratto era stato predisposto.

Con il secondo motivo gli attori denunciano che il lodo contiene disposizioni contraddittorie , evidenziando nella esposizione delle motivazione delle incongruenze sulla base delle quali il Collegio arbitrale era pervenuto ad escludere in capo all'impresa responsabilità per le accertate difformità rispetto alle disposizioni contenute nella relazione tecnica; lamentano inoltre gli arbitri avevano errato, avendo valorizzato il contratto quando si trattava di quantificare le opere eseguite dalla impresa distinguendo fra quelle contrattuali e quelle extra; ed invece lo avevano ignorato in sede di decisione sulle opere difformi da esso in relazione alla classificazione



energetica .

Osserva la Corte che secondo una consolidata interpretazione di legittimità, l'ipotesi di cui all'art 829 n 11 c.p.c. ricorre nel caso in cui la contraddittorietà emerge tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire il ragionamento logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.(ex plurimis Cass 28.5.2015 n 11895).

Pertanto se da un lato non può essere valorizzato il dedotto contrasto fra valutazioni contenute nella parte motiva del lodo; dall'altro va sottolineato che gli arbitri, anche mediante il richiamo alle risultanze peritali, hanno esposto in modo compiuto le argomentazioni sulla base delle quali hanno determinato l'ammontare del residuo compenso spettate alla impresa, respingendo le eccezioni e le domande della parte committente ; per cui non ricorre il profilo di nullità invocato.

La infondatezza dei motivi di nullità è preclusiva della fase rescissoria

In base al principio di soccombenza gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese del grado a favore della controparte nella misura liquidata in



dispositivo

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, prima sezione civile, ogni contraria istanza disattesa

Respinge la domanda di parte attrice che condanna a rifondere alla parte convenuta le spese del grado che si liquidano in euro 1100,00 per la "fase di studio", euro 1000,00 per la "fase introduttiva" ed euro 1700,00 per la "fase decisoria", oltre accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 novembre 2016

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello

